



COMUNE DI DELIANUOVA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, a scopo di lucro, di seguito "evento/i" che soggetti privati o persone giuridiche di diritto privato intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di polizia locale.
2. L'attività di polizia locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l'accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.
4. Si intendono luoghi pubblici uno [spazio pubblico](#) a cui può accedere chiunque senza alcuna particolare [formalità](#), essendo quello il suo [scopo ed utilizzo normale e prevalente](#) (ad esempio strade, piazze, giardini pubblici, spiagge demaniali).
5. Un luogo esposto al pubblico è uno spazio dove lo spazio stesso, ciò che vi si trova e ciò che vi accade può essere esposto alla visione di un generico pubblico di persone.

Art. 2

Attività soggette al Regolamento

1. Sono soggette al Regolamento le attività e iniziative organizzate da privati con fini di lucro, prive di interesse pubblico.
2. Lo scopo di lucro costituisce presunzione dell'assenza di interesse pubblico dell'evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore gli eventi che sono caratterizzati:
 - a) dalla richiesta di biglietto a pagamento;
 - b) dalla richiesta di contributo per l'accesso;

- c) ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute;
- d) ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3.

Art. 3

Manifestazioni accessorie

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo precedente possono essere organizzate le seguenti attività accessorie, preventivamente presentate al SUAP:

- 1) somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
- 2) raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell'art. 7, D.Lgs. n. 117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
- 3) lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art. 13).
- 4) Attività previste dagli artt. 68-69 Tulp.

Art. 4

Attività escluse dal Regolamento

1. Sono escluse le attività ed iniziative di carattere privato che hanno seguenti finalità (*rimesso alle valutazioni dell'Amministrazione*):
- a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.);
 - b) di carattere religioso (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto);
 - c) di carattere politico/sindacale (con esclusione dei comizi elettorali);
 - d) di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione.

Art. 5

Condizioni oggettive

1. Gli eventi devono richiedere l'effettuazione di servizi di polizia locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:

- a) previsione di afflussi superiore a n. 200 persone;
- b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta sia indiretta;
- c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture. Il perimetro delle aree limitrofe varia in relazione alla previsione di afflusso di persone;
- d) necessità di individuare dei corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;
- e) interessamento di strade di collegamento al casello autostradale, e di viabilità sovracomunale.

2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di polizia locale per gli eventi di cui al presente regolamento, sono rimesse al Comando di Polizia locale che si esprime a termini dell'art. 11.

Art. 6

Aree utilizzabili

1. L'utilizzo degli immobili, all'uopo previamente individuati, avviene in conformità alle loro potenzialità ricettive. Per quanto riguarda la capacità ricettiva dell'area dell'evento si fa riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 e della normativa Safety and Security in vigore nonché alla eventuale normativa in materia successiva al presente regolamento.

Art. 7

Programmazione attività soggette al presente Regolamento

1. Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di polizia locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all'evento, una preventiva programmazione preferibilmente annuale.
2. L'ente fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di associazioni, enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.
3. Di norma la programmazione è effettuata entro il mese di Gennaio.
4. Le prestazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di polizia locale.

CAPO II - Procedimento

Art.8

Presentazione e esame domande

1. Sono titolati a presentare domanda i legali rappresentanti delle persone giuridiche di cui all'art. 1 o dei soggetti singoli privati che intendono effettuare la manifestazione.
2. La domanda è presentata tramite PEC e tutte le comunicazioni sono effettuate con le medesime modalità.
3. A corredo della domanda inoltrata a termini degli articoli 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) il soggetto di cui al primo comma, allega richiesta di destinazione del personale di polizia locale allo svolgimento delle attività di legge.
4. Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente regolamento, l'Ufficio di Polizia Locale effettuerà le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, e informerà degli esiti delle valutazioni il richiedente, ai fini della prestazione richiesta.
5. L'Ufficio di Polizia locale:
 - a) individua l'area interessata alla circolazione stradale interessata all'evento;
 - b) esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
 - c) quantifica in via presuntiva le ore/uomo necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento;
6. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato 1),

deve essere specificato:

- a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- c) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
- d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia locale;
- e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari.

Art. 9

Termini

1. La richiesta di svolgimento dell'evento deve essere presentata al competente ufficio del Comune in coerenza con i termini determinati, anche in relazione alla complessità e rilevanza dell'evento, nel documento di programmazione di cui all'art. 7.
2. La richiesta è inoltrata tempestivamente dall'Ufficio di Polizia locale.
3. L'Ufficio di Polizia locale è tenuto ad esprimersi **almeno 30 giorni**.
4. In caso di manifestazione che prevede fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, legge n. 241/1990, l'esame della richiesta deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento **almeno 15 giorni**.

Art. 10

Regolamenti applicabili

1. Lo svolgimento degli eventi, oltre che al presente regolamento è soggetto alle disposizioni dei regolamenti comunali vigenti.

CAPO III - Quantificazione del costo del personale di polizia locale

Art. 11

Costi del personale di polizia locale a carico del privato richiedente

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi all'orario ordinario e alle ore aggiuntive di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.
2. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento l'Ufficio di Polizia locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.
3. Il costo complessivo è determinato dall'Ufficio di Polizia locale sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente anche ai fini di cui al successivo art. 12.

Art.12

Rendicontazione e pagamento

1. Al termine dell'evento, l'Ufficio di Polizia locale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettivamente svolte da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.
2. La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati al richiedente ai fini del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di **30 giorni** dalla comunicazione.
3. In caso di mancato pagamento l'ente può rivalersi per l'eventuale differenza a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso.

Art. 13

Rinvio

Per quanto riguarda il sopralluogo delle aree, al termine della manifestazione, ai fini dell'accertamento della situazione conseguente allo svolgimento dell'evento nonché delle eventuali responsabilità a carico del richiedente, si rinvia alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.

MODULISTICA - ALLEGATI

ALLEGATO 1

Domanda di destinazione di personale di polizia locale all'evento - Articolo 22, c. 3-bis D.L. n. 50/2017

Riferimento a Scia/richiesta del _____, relativa al seguente evento:

“ _____ ”, da svolgersi nei giorni _____ del mese di _____ anno _____.

Il sottoscritto (generalità complete): _____
cod.fiscale/p. Iva _____ tel. _____
pec _____
In qualità di _____

in relazione a quanto sopra:

- Visti i Regolamenti comunali;
- Dato atto che l'evento in questione va ad interessare l'area _____ e le aree limitrofe per un raggio di m. _____;
- Tenuto conto della programmazione degli eventi effettuata dall'Ente;

RICHIEDE

La presenza di personale di polizia locale per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione, per tutta la durata dell'evento, e secondo le modalità e i tempi che saranno definiti dall'Ufficio di polizia locale.

Data

Firma